



Comune di Novedrate

Provincia di Como

ORDINANZA N° 36

Li, 18/06/2026

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE INTERRUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE TRATTO DI STRADA DI VIA DELLA COSTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PORZIONE DELL' EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDIO ECAMPUS PERIODO DAL GIORNO LUNEDI' 22 GIUGNO 2026 AL GIORNO LUNEDI' 13 LUGLIO 2026.

IL SINDACO

Considerato che dal giorno lunedì 22 Giugno 2026 al giorno lunedì 13 Luglio 2026, l'Università degli Studi ECampus *con sede in Novedrate (CO) Via Isimbardi civico 10, CF: 90027520130*, dovrà effettuare dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile di proprietà sito in via Della Costa e che protendono oltre il confine stradale, in particolare lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio nella parte sovrastante Via Della Costa mediante il posizionamento di ponteggio metallico.

Vista la pratica edilizia PDC nr. 03/2025 rilasciata dal Suap di Mariano Comense;

Vista la richiesta di autorizzazione temporanea di occupazione suolo pubblico e di emissione ordinanza presentata a mezzo PEC in data 11 Giugno 2026 registrata al Prot. nr. E/0003399/2026, dal Sig. Dott. Marco Margarita, nato a Roma (RM) il 19 Luglio 1965 in qualità di rappresentante legale di Università degli Studi ECampus *con sede in Novedrate (CO) Via Isimbardi civico 10, CF: 90027520130* in relazione all'emissione di idonei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale lungo la via sopra indicata;

Verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la sicurezza degli addetti ai lavori;

Vista l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, rilasciata in data 18 Giugno 2026 Reg. nr. 17/2026;

Ritenuto quindi che per un migliore e sicuro svolgimento degli interventi di cui sopra, nonché per la tutela della pubblica incolumità, di accogliere la richiesta avanzata, provvedendo alla modifica temporanea della circolazione veicolare sulla strada denominata via Della Costa, autorizzando l'istituzione del divieto di transito veicolare;

Visto l'articolo 30 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada D.P.R. nr. 495/1992;

Ritenuto pertanto di procedere nella strada in oggetto, per i motivi sopra citati, ai lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento della pavimentazione stradale sulla rete viaria di proprietà del Comune di Novedrate in Via Della Costa finalizzato alla chiusura per l'incolumità pubblica;

Visto il D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" ([D.Lgs. n. 285/1992](#)) ed in particolare l'articolo 30 a titolo "Segnalamento temporaneo";

Visto il D.M. 5 Novembre 2001, n. 6792 e ss.mm.;

Visto il D.M. 10 Luglio 2002 – Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per segnalamento temporaneo;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, nr. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamati la Legge nr. 48 del 18 Aprile 2017 (Disposizioni urgenti in materia di Sicurezza delle Città) e il R.D. nr. 773 del 18 Giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);

Richiamato l'articolo 7 del D.Lgs. nr. 267 del 18 Agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visti il D.Lgs. 18 Agosto 2000, nr. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 Maggio 1997, nr. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che l'imposta di bollo per il rilascio è stata assolta annullando la marca da bollo da Euro 16,00 identificata con il nr. 01241191715891 ed emessa in data 12 Settembre 2025;

ORDINA

Per esigenze di carattere tecnico e di sicurezza correlate con l'esecuzione dei lavori lungo la strada denominata Via Della Costa:

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO AL TRAFFICO VEICOLARE

TUTTO QUANTO SOPRA

**dal giorno LUNEDI' 22 GIUGNO 2026
al giorno LUNEDI' 13 LUGLIO 2026
e comunque fino a fine lavori
(per la durata effettiva di nr. 22 giorni lavorativi)**

PRESCRIZIONI

- Alla ditta esecutrice dei lavori si prescrive di adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza nei tratti di strada che precedono o che sono adiacenti alla zona interessata alla modifica della circolazione, in analogia a quanto previsto per l'esecuzione dei lavori su sede stradale, ovvero con le modalità stabilite dall'articolo 31 del D.P.R. nr. 495/1992.
- Si prescrive, altresì, che non dovranno essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra di loro; a tal fine i segnali permanenti potranno essere adeguatamente oscurati o coperti. Il sistema segnaletico temporaneo da utilizzare durante l'esecuzione della modifica alla viabilità di cui sopra deve essere conforme agli schemi ed alle indicazioni disposte dallo specifico Disciplinare tecnico approvato con D.M. 10 Luglio 2002 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - (Supplemento ordinario della G.U. del 26 Settembre 2002).

VIGILANZA

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti nonché gli appartenenti alle Forze di Polizia, di cui all'articolo 12 comma 1 del D.Lgs. nr. 285/1992, sono incaricati dei controlli per il rispetto dei provvedimenti contenuti nella presente Ordinanza.

AVVERTE

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente per territorio, secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 29 del D.Lgs. 2 Luglio 2010 nr. 104 e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Novembre 1971, nr. 1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente;
- Che avverso il presente provvedimento, in relazione all'articolo 37, comma 3 del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, contro l'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'articolo 74 D.P.R. nr. 495/1992;
- A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 Agosto 1990, nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è il Responsabile Area Vigilanza;
- La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs 7 Marzo 2005, nr. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Novedrate, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005);
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Novedrate tramite l'Ufficio Messaggi Notificatori di dare adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge, nonché nei consueti modi di diffusione e che sia trasmesso in copia, ciascuno per la propria competenza e opportuna conoscenza a:

- Ufficio Tecnico LLPP e manutenzioni;
- AREU Como;

- Vigili del Fuoco di Cantù;
- Gruppo Protezione Civile Città di Cantù;
- Comando Compagnia Carabinieri Cantù;
- Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) Figino Serenza.

Il Sindaco
Dott. Serafino Grassi